CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

TRA

TRIBUNALE DI LANCIANO Rappresentato dal Presidente dr. Maria Gilda Brindesi

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI Di LANCIANO Rappresentato dal Presidente avv. Sandro Sala

Premesso che:

- con D.L. 21 giugno 2013, come convertito con la Legge 9 agosto 2013 n. 98, è stato disposto all'art. 73 che "i laureati in giurisprudenza (...) che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratico presso le Corti di Appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di 18 mesi";

richiamati:

- il comma 5 bis del suddetto art. 73, secondo cui "l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione per le professioni legali";
- ogni restante disposizione di cui all'art. 73, commi da l a 20, e le ulteriori leggi vigenti in materia:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari ai sensi del citato art. 73 D.L. n. 69/13, come convertito con la Legge n. 98/13, da parte dei laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, siano anche iscritti nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.

Art. 2

Il Presidente del Tribunale individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per

impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione. Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti e redige, al termine di ogni semestre dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Presidente del Tribunale ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

ART. 3

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il tirocinio per l'accesso alla professione forense o di notaio ovvero il dottorato di ricerca, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il tirocinante garantisce la sua presenza presso l'Ufficio Giudiziario per almeno 20 ore settimanali, in giornate ed orari da individuare con l'affidatario.

L'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense e notarile.

ART. 4

Gli ammessi allo stage assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, escludendosi possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo. Sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo ad informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, ed all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Devono inoltre astenersi dal rendere deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio. Secondo le indicazioni del magistrato affidatario partecipano alle udienze monocratiche e collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterlo.

ART. 5

L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario. Gli ammessi allo stage possono accedere ai soli fascicoli processuali loro sottoposti dal magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti per i quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, e di quelli inerenti i procedimenti trattati dallo stesso studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti. Non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi alla causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato affidatario.

ART. 6

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione. Convenzioni con eventuali terzi finanziatori consentiranno l'istituzione di apposite borse di studio. I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio giudiziario e a corsi di formazione loro specificatamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura. I tirocinanti iscritti come praticanti nel registro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano saranno esonerati dalla frequenza delle lezioni della Scuola di Formazione Forense relative alle materie trattate nei corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, previa verifica da parte del Direttore della Scuola Forense della compatibilità con i relativi programmi.

ART. 7

I tirocinanti iscritti come praticanti dovranno dotarsi di copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagine di settore, con riferimento a eventi occorsi durante l'attività di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario ed anche per attività eventualmente svolte al di fuori dell'Ufficio, ma rientranti nel progetto formativo. A tal fine il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano provvederà a stipulare idonee convenzioni con le Compagnie assicuratrici. L'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine qualsiasi evento che rientri nell'oggetto della copertura assicurativa di cui sopra.

ART. 8

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Presidente del Tribunale, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario ed il Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario.

ART.9

Per l'accesso alla professione di avvocato l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, fermo il superamento delle verifiche intermedie della pratica, sulla scorta delle relazioni

semestrali del magistrato affidatario, di cui all'art. 6, comma 2, d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101 e della scuola forense di cui all'art. 6 del relativo regolamento e (a decorrere dall'1 gennaio 2015) all'art. 43 l. 31 dicembre 2012 n. 247 e delle prove finali di esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 e (a decorrere dall'1 gennaio 2015) all'art. 46 l. 31 dicembre 2012 n. 247.

ART. 10

Per l'accesso allo stage, i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 citato possono presentare domanda, previo nulla osta del presidente del COA. L'aspirante potrà indicare nella domanda di ammissione una preferenza ai fini dell'assegnazione al settore penale o civile, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Lanciano, lì 13-11- 2014

Il Presidente del Tribunale di Lanciano

dell'Ordine

Il Presidente del Consiglio

degli Ayvoĉati di Lanciano

1 9 NOV. 2014 MONTON 844